



Numero 3 / 2023

Filippo MARCHETTI

**Amministrazione giudiziaria delle aziende *ex art. 34 D.*
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e contrasto allo
sfruttamento lavorativo:
i casi B. e G.**

Amministrazione giudiziaria delle aziende ex art. 34 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e contrasto allo sfruttamento lavorativo: i casi B. e G.

Filippo Marchetti

Assegnista di ricerca in Procedura Penale, Università degli Studi di Trieste

Abstract italiano. Il presente contributo esamina due recenti pronunce del Tribunale di Milano, che hanno applicato l'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 a due note imprese operanti nel settore della logistica per aver agevolato la commissione da parte dei propri fornitori di manodopera di fatti penalmente rilevanti *ex artt. 603-bis, 648-bis e 648-ter c.p.*

Dopo aver ripercorso le argomentazioni spese dal Tribunale, l'Autore si interroga sulle ragioni che hanno indotto a privilegiare l'uso della misura preventiva.

Abstract inglese. The paper focuses on two recent rulings issued by the Tribunal of Milan, which applied the judicial administration under Art. 34 D. Lgs. September 6, 2011, No. 159 to two well-known companies operating in the logistics sector for facilitating the commission of criminal acts pursuant to Articles 603-*bis*, 648-*bis* and 648-*ter* of the Italian Criminal Code by their labor suppliers.

After retracing the arguments spent by the Tribunal, the Author addresses the reasons for favouring the preventive measure.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I fatti. – 3. L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende *ex art. 34 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.* – 4. L'applicazione della misura nel caso di specie: la valutazione sull'esistenza dei presupposti. – 5. (segue): principio di proporzionalità e modalità esecutive della misura. – 6. I provvedimenti sotto obiettivo: molte luci – 7. (segue): e qualche ombra.

1. Premessa.

Con i decreti che si commentano, il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria due note aziende operanti nel settore della logistica. Essi si segnalano non solo perché, in una prospettiva sociologica e criminologica, contribuiscono a svelare i lati oscuri di una realtà per molti quotidiana e familiare, qual è quella del trasporto e

della consegna a domicilio delle merci¹, ma, da una visuale strettamente normativa, soprattutto per il fatto di essere espressione di un orientamento giurisprudenziale, particolarmente radicato nella sede giudiziaria ambrosiana², che ha progressivamente finito per individuare nella misura di cui all'art. 34 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 il principale strumento di contrasto alla criminalità di impresa e, in particolar modo, al caporalato e allo sfruttamento del lavoro.

Si tratta, in altri termini, di provvedimenti che, animati dall'apprezzabile intento di realizzare un ragionevole equilibrio fra istanze punitive proprie della repressione penale, da un lato, e logiche di riconduzione delle attività imprenditoriali nell'alveo dell'economia legale, dall'altro, si prestano ad illustrare plasticamente le ragioni della maggiore fortuna che il mezzo preventivo ha riscosso, anche al prezzo di alcune forzature interpretative, rispetto agli strumenti tipici del processo penale contro le persone fisiche e *de societate*³.

¹ Fenomeni di sfruttamento nel settore della logistica e dell'*e-commerce* si registrano anche negli Stati Uniti d'America. Si veda, al riguardo, lo spaccato offerto dal libro-inchiesta di J. BRUDER, *Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century*, W.W. Norton & Company, New York, 2017.

² Trib. Milano, sez. mis. prev., 7 maggio 2019, n. 59, Ceva Logistic Italia S.r.l., in *Dir. pen. cont.*, 2019, n. 6, p. 171 ss., con commento di A. MERLO, *Il contrasto al "caporalato grigio" tra prevenzione e repressione*; Trib. Milano, sez. mis. prev., 28 maggio 2020, n. 9, Uber Italy S.r.l., in www.questionegiustizia.it, 24 giugno 2020, con nota di F. MENDITTO, *La nuova frontiera della bonifica delle aziende coinvolte in contesti illeciti: l'amministrazione giudiziaria (art. 34 d. lgs. n. 159/2011)*, nonché in *Riv. it. dir. lav.*, 2020, n. 3, p. 558 ss., con commento di A. ESPOSITO, *I riders di Uber Italy S.R.L.*; Trib. Milano, sez. mis. prev., 6 ottobre 2021, Spreafico S.p.A., in www.giurisprudenzapenale.com, 11 ottobre 2021. Per una dettagliata analisi delle pronunce si rinvia a E. ZUFFADA, *Homo oeconomicus periculosus. Le misure di prevenzione come strumento di contrasto della criminalità economica*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 108 ss.

³ Il tema degli strumenti che consentono la sottoposizione delle aziende a forme di controllo giudiziario nell'ambito di procedimenti per il reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. meriterebbe ben altro approfondimento di quello possibile in questa sede. Al riguardo sia solo consentito accennare come, nel contesto di un processo penale a carico delle persone fisiche per il delitto di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro, siano a disposizione diversi strumenti. Così, l'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p. permette la nomina di un amministratore giudiziario quando sia disposto il sequestro preventivo di aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione. Nei medesimi processi, in luogo del sequestro preventivo c.d. impeditivo (art. 321, comma 1 c.p.p.), l'art. 31. 29 ottobre 2016, n. 199 consente di disporre il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, laddove ricorrano le condizioni per l'adozione la cautela di cui all'art. 321, comma 1 c.p.p. (ovverosia quando la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato *sub iudice*, ovvero agevolare la commissione di altri reati) e l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Misura che permette, fra l'altro, di attribuire all'amministratore il compito di affiancare l'imprenditore nella gestione dell'azienda; autorizzare lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa; controllare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce indice di sfruttamento lavorativo; e procedere alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* c.p. prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto.

Nel contesto di un procedimento a carico di persona giuridica, invece, si prevede la possibilità – ricorrendo le condizioni per l'applicazione di una cautela interdittiva (si tratta, in particolare, della sussistenza di gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo, nonché della ricorrenza di specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di commissione di illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede) – di nominare un commissario giudiziale ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, 15 e 45 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cui, peraltro, sono attribuibili dal giudice compiti e poteri dai contenuti vari e da calibrarsi sulla specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Allorché venga applicato un sequestro preventivo per equivalente, ex artt. 9, comma 2 e 53 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista.

2. I fatti.

Le vicende che stanno alla base dei provvedimenti in commento sono in buona parte sovrapponibili, e così di seguito riassumibili nei loro tratti essenziali. Entrambe le società destinatarie dei provvedimenti in esame avevano stipulato con cooperative e consorzi dei contratti fittizi di appalto al solo fine di coprire un reale contratto di somministrazione di manodopera illegale, in quanto realizzata al di fuori dei casi previsti dalla legge (artt. 4 e 18 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276). Tale stratagemma era funzionale a creare le condizioni per consentire tanto alle società committenti, quanto alle appaltatrici di ottenere vantaggi economici illeciti⁴. Le prime, infatti, erano in grado di praticare prezzi competitivi sul mercato, dal momento che riuscivano ad abbattere i costi connessi all'assunzione di manodopera e, allo stesso tempo, potevano indebitamente fruire di detrazioni IVA, indicando nella relativa dichiarazione, quali elementi passivi, fatture per operazioni in realtà soggettivamente inesistenti, emesse dalle società appaltatrici⁵; queste ultime, invece, spesso amministrate dagli stessi soggetti, personalmente o per interposta persona, omettevano il versamento delle imposte, ovvero compensavano il debito tributario con crediti inesistenti. Dalle indagini condotte dalle autorità inquirenti è, in particolare, emerso che dette ultime società costituivano, nei fatti, meri "serbatoi di personale" che venivano sistematicamente e periodicamente messi in liquidazione; i loro dipendenti venivano assunti da altre cooperative all'uopo costituite (c.d. transumanza dei dipendenti); mentre la liquidità residua – spesso derivante dall'omesso adempimento di obblighi fiscali o contributivi – veniva trasferita all'estero in paradisi fiscali e successivamente reimpiegata in vari modi⁶.

In argomento si veda, da ultimo, M. DI LELLO FINUOLI, *La compliance riparativa: un "giunto cardanico" tra responsabilità da reato e misure di prevenzione*, in *Arch. pen. (web)*, 2023, n. 2, p. 6 ss.

⁴ Sulla pratica delle catene di appalti nel settore della logistica, si veda, in generale, A. BELLAVISTA, *Cooperative e sfruttamento del lavoro nella logistica*, in *RGL*, 2020, n. 3, p. 452 ss. e la bibliografia ivi citata.

⁵ Secondo la giurisprudenza, infatti, in caso illecita somministrazione di manodopera dissimulata da fittizi contratti di appalto e servizi, l'indicazione nella dichiarazione IVA di fatture riguardanti l'esecuzione del contratto simulato di appalto integra il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto le accennate fatture devono considerarsi inesistenti dal punto di vista soggettivo, ovverosia emesse per operazioni economiche effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati nei documenti fiscali. Sul punto, fra le altre, Cass. Pen., sez. III, 2 febbraio 2022, n. 11633, Casanova, in *il fisco*, 2022, n. 18, p. 1777 ss., con commento di C. SANTORIELLO, *L'interposizione illegale di manodopera non esclude il concorso con il reato di utilizzo di false fatture*; Cass. Pen., sez. III, 27 gennaio 2022, n. 16302, D.H.L. Supply Chain s.p.a., in www.ilPenalista.it, 16 giugno 2022, con nota di C. SANTORIELLO, *Tanto tuonò che piove. Ecco il primo procedimento penale nei confronti di una società per illeciti fiscali*; nonché, in dottrina, A. LANZI – P. ALDROVANDI, *Diritto penale tributario*, III ed., Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. 228 ss.; E. MUSCO – F. ARDITO, *Diritto penale tributario*, III ed., Zanichelli, Bologna, 2016, p. 132 ss.

In generale, sul *discrimen* fra appalto genuino e somministrazione illecita di manodopera, F. DI LORENZO, voce *Appalto e somministrazione di manodopera*, in *Enc. dir.*, Annali X, Giuffrè, Milano, 2017, p. 52 ss.; M. MURGO, *Global value chains e diritto del lavoro. Problemi e prospettive*, Wolters Kluwer, Milano, 2021, p. 47 ss.

⁶ Dall'esame dei provvedimenti in rassegna risulta che in relazione alle condotte indicate nel testo veniva avviato un procedimento penale nei confronti di alcuni dei legali rappresentanti delle cooperative e dei consorzi citati per i delitti di cui agli artt. 648-ter e 648-ter 1 c.p.

A seguito di un esposto presentato dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori coinvolti, gli inquirenti hanno, inoltre, potuto far luce sulle condizioni lavorative cui venivano sottoposti i corrieri. Si è scoperto, infatti, che molti di questi ultimi, pur formalmente dipendenti delle cooperative o dei consorzi appaltatori, lavoravano, di fatto, sotto il controllo diretto della società appaltante. Quest'ultima, per mezzo dei propri responsabili e capi area, poneva in essere condotte riconducibili, secondo l'impostazione fatta propria dall'organo proponente, a fenomeni di caporalato e di sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)⁷, e in particolare, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, esigeva da loro il versamento di un corrispettivo per l'acquisto degli strumenti di lavoro; ometteva di fornire la prescritta formazione in tema di sicurezza; non riconosceva la tredicesima, né la retribuzione delle ferie; tratteneva indebitamente parte dello stipendio; imponeva una periodica migrazione degli autisti da una società cooperativa all'altra, per mezzo di dimissioni volontarie, con conseguente perdita degli scatti di anzianità; e infine, in taluni casi, retribuiva la prestazione lavorativa attraverso il sistema del cottimo⁸, ovvero sulla base del numero delle consegne effettuate⁹.

⁷ Come è noto, l'art. 603-*bis* c.p., nella formulazione vigente a seguito delle modifiche apportate dalla l. 29 ottobre 2016, n. 199, punisce con la reclusione da uno a sei anni, e con la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore sfruttato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Sugli elementi costitutivi del reato in parola si rinvia agli approfondimenti di S. BRASCHI, *Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: elementi costitutivi e apparato sanzionatorio*, in *questa Rivista*, 2022, n. 2, p. 1 ss.; B. D'OTTAVIO, *Profili penali del reclutamento e dello sfruttamento di manodopera (il c.d. caporalato)*, *ivi*, 2019, n. 2, p. 1 ss.; G. DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento del lavoro. Storia e analisi della fattispecie delittuosa vigente*, in G. DE SANTIS – S.M. CORSO – F. DELVECCHIO (a cura di), *Studi sul caporalato*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 9 ss.; A. DI MARTINO, *Lo sfruttamento del lavoro*, il Mulino, Bologna, 2020, *passim*; L. MASERA, *Nuove schiavitù e diritto penale*, in A. CALORE – P. DE CESARI (a cura di), *Schiavi. Passato e presente*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 199 ss. Vale la pena ricordare come l'art. 6 l. 29 ottobre 2016, n. 199 abbia, inoltre, interpolato l'art. 25-*quinqies* D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, inserendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti. Sul punto, S.M. CORSO, *La responsabilità "da reato" dell'ente datore di lavoro nella l. n. 199/2016*, in *Studi sul caporalato*, cit., p. 165 ss.

⁸ Sulla retribuzione nel settore della logistica sia consentito il rinvio ad A. QUAINI, *Lo sfruttamento del lavoro nel settore logistico: studio preliminare a partire dall'analisi dei contratti collettivi*, in *questa Rivista*, 2022, n. 2, p. 1 ss.

In generale, sulla corresponsione di retribuzioni palesemente difformi da quelle previste dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi, o comunque sproporzionate rispetto al lavoro prestato, quale indice di sussistenza del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si veda M. FERRARESI, *Retribuzione e sfruttamento del lavoro: quali criteri applicativi?*, in *questa Rivista*, 2022, n. 2, p. 1 ss.

⁹ Si tenga presente che le condotte descritte nel testo sono riportate solo nella motivazione del decreto emesso nei confronti di B. S.p.A. Nell'ambito della vicenda che vede coinvolta G. S.p.A., invece, il Tribunale si limita a rilevare che «il ricorso a forza lavoro formalmente assunta da soggetti esterni, che varia di volta in volta il datore di lavoro, rende infatti difficilmente controllabili anche da parte delle organizzazioni sindacali le condizioni lavorative dei dipendenti che, in analoghe filiere di logistica e trasporto, appaiono connotate da ritmi di lavoro gravosi, omesso versamento dei contributi dovuti, retribuzioni inferiori a quelle spettanti» (p. 37 del Decreto n. 5/23).

3. L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende ex art. 34 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Per una migliore comprensione dei passaggi principali dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Milano pare opportuno dar conto, seppur in modo sintetico, dell'evoluzione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende di cui all'art. 34 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La misura in esame rinvia il proprio più diretto precedente storico nella sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni, così come introdotta, in seno agli artt. 3-*quater* e 3-*quinqüies* l. 31 maggio 1965, n. 575, dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306 conv. con mod. l. 7 agosto 1992, n. 356, che consentiva al Tribunale, in presenza di sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio di attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, agevolasse l'attività delle persone nei confronti delle quali fosse stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 2 l. 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416-*bis*, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter* c.p., di disporre la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività¹⁰.

L'approvazione del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha poi determinato, pur lasciando invariati i presupposti, un circoscritto, ma significativo mutamento dell'istituto, che da misura sospensiva ha preso la denominazione di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche¹¹.

Solo, però, con le modifiche apportate dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161¹², l'art. 34 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha assunto la sua formulazione vigente, in base alla quale, per quanto qui

¹⁰ Si vedano, al riguardo, fra gli altri F. BASILE, *Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali*, II ed. Giappichelli, Torino, 2021, p. 215 ss.; C. SANTORIELLO, *Le misure di prevenzione patrimoniale diverse dalla confisca*, in S. FURFARO (a cura di), *Misure di prevenzione*, UTET, Torino, 2013, p. 517 ss.; F. VERGINE, *Le misure patrimoniali diverse dalla confisca*, in F. FIORENTIN (a cura di), *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 725 ss.

¹¹ Sul punto F. VERGINE, *Le misure preventive patrimoniali penali*, in AA. VV., *La giustizia penale preventiva. Ricordando Giovanni Conso*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 222.

¹² In argomento, fra gli altri, T. ALESCI, *Note introduttive agli artt. 34-39, d. legis. n. 159/2011*, in G. SPANGHER – A. MARANDOLA (a cura di), *Commentario breve al Codice antimafia*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, p. 167 ss.; T. BENE, *Dallo spossamento gestorio agli obiettivi di stabilità macroeconomica*, in *Arch. pen.*, 2018, suppl. n. 1, p. 383 ss.; G. CAPECCHI, *La misura di prevenzione patrimoniale dell'amministrazione giudiziaria degli enti e le sue innovative potenzialità*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 4 ottobre 2017; A.M. MAUGERI, *La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione*, in *Arch. pen.*, 2018, suppl. n. 1, p. 325 ss.; P.P. RIVELLO, *L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati*, in F. CASSIBBA (a cura di), *Il codice antimafia riformato*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 228 ss.; F. ROBERTI – M.V. DE SIMONE, *Osservazioni a margine dei lavori del Senato sull'iter di approvazione dell'A.S. n. 2134 recante modifiche al codice delle leggi antimafia. La posizione della procura generale*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 28 giugno 2016, p. 12 ss.; M. ROMANO, *La l. 17 ottobre 2017, n. 161 e l'amministrazione giudiziaria dei patrimoni sottratti al crimine: una risposta, non sempre adeguata, alla richiesta di intervento legislativo*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, n. 2, p. 370 ss.; G. TONA – C. VISCONTI, *Nuove pericolosità e nuove misure*

di interesse, può essere disposta l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività economiche quando, a seguito di accertamenti patrimoniali effettuati a vario titolo, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis c.p. o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli artt. 6 e 24 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, b e i-bis, del medesimo decreto, ovvero per i delitti di cui agli artt. 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter c.p., e non ricorrono i presupposti per l'applicazione del sequestro e della confisca di cui agli artt. 20 e 24 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La misura, ai sensi dell'art. 34, comma 2 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, può essere adottata per un periodo non superiore all'anno con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi e fino ad un massimo di due anni, qualora si evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto dell'impresa amministrata e di eliminare le situazioni che avevano determinato l'applicazione dello strumento *de quo*, sulla base di quanto indicato nella relazione all'uopo redatta dall'amministratore giudiziario¹³.

Quanto alle attribuzioni di quest'ultimo, si prevede che egli eserciti tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura e, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal Tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività di impresa¹⁴.

di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia, in www.lalegislazionepenale.eu, 14 febbraio 2018, p. 27 ss.

¹³ Dal punto di vista procedurale, la competenza ad adottare la misura, con procedimento *inaudita altera parte*, viene assegnata al Tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dei soggetti agevolati; mentre il potere di impulso viene radicato in capo ai soggetti indicati nell'art. 17, comma 1 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, al procuratore antimafia e antiterrorismo, al questore o al direttore della Direzione investigativa antimafia.

Sul punto, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, si vedano, S. FURFARO, *Diritto processuale delle misure di prevenzione*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 285 ss.; F. MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca allargata (art. 240-bis c.p.)*, I, Giuffrè, Milano, 2019, p. 906 ss.

Secondo F. ROIA, *Commento agli artt. 34 e 34-bis D. Lgs. 6 settembre 2011*, in T. EPIDENDIO – G. VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 1492 ss, nella prassi applicativa risulta comunque frequente il ricorso al modulo camerale ex art. 666 c.p.p.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 34, comma 6 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni, il Tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura

Si tratta, quindi, di un istituto pensato per sottrarre le aziende dall'influenza criminosa e riallinearle al contesto economico legale¹⁵ in due ipotesi differenti. Fermo restando, infatti, che in ogni caso non devono sussistere i presupposti per l'adozione di una misura di ablazione patrimoniale (sequestro o confisca), l'amministrazione giudiziaria può essere disposta: quando l'attività economica sia direttamente o indirettamente sottoposta alle condizioni di assoggettamento o di intimidazione di cui all'art. 416-*bis* c.p. (c.d. ipotesi dell'impresa vittima), ovvero quando essa possa agevolare l'attività dei soggetti rientranti nelle categorie indicate dallo stesso art. 34 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sopra richiamate (c.d. ipotesi dell'impresa agevolatrice)¹⁶.

Concentrando l'attenzione su quest'ultima fattispecie, in quanto destinata a venire in rilievo nel caso in esame, va sottolineato come essa presenti qualche profilo di sovrapposizione con altri strumenti *lato sensu* penalistici. Come sottolineato in dottrina, l'agevolazione di un soggetto proposto per una misura di prevenzione ovvero indagato di delitto potrebbe, infatti, integrare condotte penalmente rilevanti a titolo di favoreggiamento personale o reale (artt. 378 e 379 c.p.), ovvero di concorso nel reato principale (art. 110 c.p.), con conseguente possibilità di sottoporre l'imprenditore a misura di prevenzione o a procedimento penale, e l'azienda, ricorrendo tutte le condizioni previste, al commissariamento giudiziario ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231¹⁷.

Proprio al fine di distinguere le ipotesi di responsabilità penale da quella di agevolazione rilevante ex art. 34 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la giurisprudenza di merito – e in particolare quella milanese – ha elaborato un criterio discrezionale imperniato sul titolo soggettivo della rimproverabilità della condotta dell'ente¹⁸. Al riguardo si sostiene che, per l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria, l'attività agevolatrice debba essere censurabile solo sul piano della colpa, consistente nella «violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che

disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis* del medesimo decreto, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

¹⁵ Cfr. Cass. Pen., sez. Un., 26 settembre 2019, n. 46898, Ricchiuto, in *Giur. it.*, 2020, n. 3, p. 676 ss., con nota di T. ALESCI, *Verso uno statuto delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniale*; nonché in *Foro it.*, 2020, n. 5, II, c. 330 ss., con commento di A. MERLO, *La bonifica aziendale come scopo delle misure patrimoniali «diverse dalla confisca»: le sezioni unite si pronunciano sul controllo giudiziario «volontario»*. Nello stesso senso, Trib. Milano, sez. mis. prev., 24 giugno 2016, n. 6, Nolostand S.p.A, in www.archiviodpc.diritto penaleuomo.org, 11 luglio 2016, p. 2, secondo cui «la finalità dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria non è, infatti, tanto repressiva, quanto preventiva, volta, cioè, non a punire l'imprenditore [...], quanto a contrastare la contaminazione mafiosa di imprese sane [...] con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato».

¹⁶ Per tale categorizzazione si veda F. BASILE, *Manuale delle misure di prevenzione*, cit., p. 216.

¹⁷ Così F. BASILE, *Manuale delle misure di prevenzione*, cit., p. 216.

¹⁸ Per un'efficace sintesi dell'orientamento in parola si veda, in dottrina, A. MERLO, *Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale: "Adelante con juicio"*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2022, n. 1, p. 177 ss.

costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità», senza che però venga raggiunto lo stadio della consapevolezza piena della relazione di agevolazione, essendo tale ultimo caso riconducibile, «nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici»¹⁹.

In altri termini, la giurisprudenza ritiene applicabile l'amministrazione giudiziaria, nell'ipotesi della c.d. impresa agevolatrice, ove la condotta di agevolazione da parte della società – da valutare alla luce dei comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e controllo²⁰ – sia negligente, imprudente, ovvero imperita. In siffatto contesto l'adottabilità della misura *de qua*, si presta, infatti, a rappresentare lo strumento necessario e sufficiente per un intervento giudiziale in grado di costruire modelli di *governance* imprenditoriale tali da prevenire «futuri incidenti di commistione attraverso la realizzazione di condotte, anche dei singoli, che non possano essere censurate su un piano della negligenza e dell'imperizia professionale»²¹.

4. L'applicazione della misura nel caso di specie: la valutazione sull'esistenza dei presupposti.

Pare giunto il momento di concentrare l'attenzione sulle valutazioni fatte dal Tribunale di Milano nei provvedimenti in commento. Al riguardo vale la pena innanzitutto segnalare come all'interno delle motivazioni dei decreti – dopo un richiamo alle coordinate interpretative fissate in alcuni precedenti specifici²² – si siano ritenuti sussistenti, in ambedue le vicende in esame, i presupposti per l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria, ovvero sia l'assenza delle condizioni per l'adozione di una misura preventiva e la condotta di agevolazione dei soggetti indicati nell'art. 34 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dedicando la maggior parte delle riflessioni proprio a quest'ultimo aspetto.

¹⁹ La citazione, insieme con quella immediatamente precedente, è tratta da Trib. Milano, sez. mis. prev., 24 giugno 2016, n. 6, NoloStand S.p.A., cit., p. 4. Analogamente, Trib. Milano, sez. mis. prev., 7 maggio 2019, n. 59, Ceva Logistic Italia S.r.l., cit., *Premessa in diritto*.

Parte della dottrina, al fine di discernere le situazioni riconducibili alla responsabilità amministrativa degli enti ex art. 5 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, da un lato, da quelle che consentono l'adozione della misura di prevenzione in parola, dall'altro, sostiene come ricorra la prima ipotesi allorché i soggetti apicali o sottoposti all'altrui direzione o vigilanza abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente, mentre la seconda sussista nel caso in cui la condotta degli agenti poc'anzi ricordati sia posta in essere nell'interesse esclusivo proprio o di terzi; in tal senso M. BONTEMPELLI, *L'accertamento penale alla prova della nuova prevenzione antimafia*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 11 luglio 2018, p. 3; F. BRIZZI – G. LAPECCHI – G. GIURA, *Commento all'art. 34 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159*, in AA. VV., *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, p. 1782; F. VITARELLI, *Lo sfruttamento del lavoro dei "riders" tra prevenzione e repressione*, in *Le società*, 2023, n. 1, p. 86.

²⁰ In tal senso, Trib. Milano, sez. mis. prev., 28 maggio 2020, n. 9, Uber Italy S.r.l., cit., *Premessa in diritto*.

²¹ Trib. Milano, sez. mis. prev., 28 maggio 2020, n. 9, Uber Italy S.r.l., cit., *Premessa in diritto*.

Analogamente, in dottrina, F. ROIA, *Commento agli artt. 34 e 34-bis D. Lgs. 6 settembre 2011*, cit., p. 1492 ss.

²² Si veda, al riguardo, la giurisprudenza citata *supra* § 3.

In tale prospettiva, con riferimento ad entrambe le società proposte, i giudici milanesi sostengono che esse, stipulando fittizi contratti di appalto con consorzi e cooperative dediti ad una sistematica evasione dell'IVA e alla conseguente "ripulitura" dei proventi così illecitamente ottenuti, avrebbero posto in essere condotte agevolatrici le attività dei rappresentanti legali di detti enti, i quali risultano indagati per i reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

Sul piano della rimproverabilità soggettiva, si sostiene, inoltre, che le società committenti avrebbero colposamente alimentato il meccanismo fraudolento, non avendo esse adottato presidi organizzativi interni tali da prevenire il rischio di agevolazione di soggetti che «fondano l'intera attività economica su illeciti di carattere strutturale»²³. Omissione che, secondo l'impostazione fatta propria dal Tribunale di Milano, sarebbe motivata dall'adesione dei vertici aziendali a logiche di massimizzazione del profitto, anche al prezzo di una mancanza di controllo nei confronti dei propri fornitori.

Con specifico riguardo alla vicenda che vede coinvolta B. S.p.A., si sottolinea altresì come anche in questo caso l'assenza – o la superficialità – colposa dei presidi di verifica dei contratti di appalto stipulati con le società fornitrici di manodopera abbia agevolato queste ultime, permettendo loro di procedere, impunemente, a sottopagare i lavoratori, a non rispettare i contratti di lavoro, a non versare i contributi e a omettere gli adempimenti fiscali previsti dalla legge – condotte in relazione alle quali risultano pendenti procedimenti penali per il reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. —²⁴.

5. (segue): principio di proporzionalità e modalità esecutive della misura.

Accertati i presupposti applicativi, il Tribunale di Milano passa alla definizione delle concrete modalità esecutive della misura, sotto la guida del canone di proporzionalità che, instaurando una relazione di corrispondenza fra situazione concretamente accertata e afflittività dello strumento applicando, rappresenta un principio di sistema dell'ordinamento costituzionale italiano²⁵. In questa prospettiva si sostiene che l'art. 34 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, là dove precisa che

²³ P. 37 del Decreto n. 5/23.

²⁴ Sul punto occorre effettuare una precisazione. Nell'ambito della vicenda che coinvolge G. S.p.A., per i fatti narrati nel relativo provvedimento non risulta, in realtà, avviato alcun procedimento per il delitto di intermediazione illecita o di sfruttamento del lavoro. Al riguardo il Tribunale si limita a rilevare che «il ricorso alla forza lavoro formalmente assunta da soggetti esterni, che varia di volta in volta il datore di lavoro, rende infatti difficilmente controllabili anche da parte delle organizzazioni sindacali le condizioni lavorative dei dipendenti che, in analoghe filiere di logistica e trasporto, appaiono connotate da ritmi di lavoro gravosi, omesso versamento dei contributi dovuti, retribuzioni inferiori a quelle spettanti»: così p. 37 del Decreto n. 5/23.

²⁵ Analogamente Corte cost., sent. 27 febbraio 2019, n. 24, in *Cass. pen.*, 2019, n. 5-6, p. 1864 ss. con osservazioni di E. APRILE. Nella dottrina processualpenalistica, fra gli altri, M. CAIANIELLO, *Principio di proporzionalità nel procedimento penale*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2014, n. 3-4, p. 143 ss.; L. CALÒ, *Proporzionalità e cautele reali*, Cacucci, Bari, 2022, p. 18 ss.; D. NEGRI, *Compressione dei diritti di libertà e principio di proporzionalità*, in AA. VV., *Diritti della persona e nuove sfide del processo penale*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 55 ss.; G. TABASCO, *Principio di proporzionalità e misure cautelari*, Wolters Kluwer, Milano, 2017, *passim*.

L'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal Tribunale, consentirebbe un intervento giudiziale nell'amministrazione societaria modulabile in ragione del grado di infiltrazione delittuosa; del settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società; della necessità di tutela della continuità aziendale e dell'occupazione; nonché degli specifici obiettivi di bonifica dell'azienda.

Così, accanto a forme di impossessamento quasi integrale dell'impresa, il dato normativo di riferimento consentirebbe al giudice – secondo questo schema di pensiero – di modellare la misura in modo tale da consentire un controllo giudiziale sugli organi gestori in relazione a determinati rami di attività appositamente individuati, lasciando l'ordinario esercizio di impresa in capo alla *governance* societaria²⁶.

In applicazione di tali principi interpretativi, la scelta del Tribunale di Milano è ricaduta, in ambedue i casi, su di una conformazione dello strumento preventivo in chiave di dispositivo orientato all'affiancamento e non alla sostituzione del *management* aziendale, nella prospettiva della riconduzione delle società nell'alveo dell'economia legale, ovvero sia, detto diversamente, volto alla rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'adozione della misura. A tal fine viene assegnato all'amministratore giudiziario il compito di analizzare i contratti in corso con le società fornitrici di manodopera con l'obiettivo di procedere ad una loro revisione e, per l'effetto, ridurre progressivamente il ricorso all'esternalizzazione della forza lavoro; di sottoporre a verifica e, se del caso, a implementazione l'idoneità dei modelli organizzativi di cui all'art. 6, comma 2 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231²⁷ a prevenire il coinvolgimento delle società proposte in ulteriori attività illecite e, in particolar modo, in condotte riconducibili allo

²⁶ Del resto, come sottolineato in dottrina, nulla impedirebbe, «ove per resistenze, non collaborazione, mancata intesa tra organi gestori, proprietà e amministratore giudiziario risultassero irraggiungibili gli obiettivi di bonifica aziendale [...] un intervento ablativo più incisivo, escludendo *in toto* gli attuali organi di amministrazione societaria non (abbastanza) collaborativi e non propensi ad eliminare l'illegalità aziendale»: così S.M. CORSO, *I riders e il c.d. Caporalato (a margine della vicenda Uber Italia)*, in *Variaz. temi dir. lav.*, 2021, n. 2, p. 426 ss.

²⁷ Sui modelli di organizzazione, gestione e controllo adottabili dall'ente si vedano, in generale, E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, n. 1, p. 320 ss.; M. ARENA, *L'adozione e l'efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 351 ss.; B. ASSUMA – M. LEI, *Commento all'art. 6 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in M. LEVIS – A. PERINI (a cura di), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Zanichelli, Bologna, 2021, p. 231 ss.; A. BERNASCONI, *Commento all'art. 6 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in A. PRESUTTI – A. BERNASCONI – C. FIORIO (a cura di), *La responsabilità degli enti*, CEDAM, Padova, 2008, p. 113 ss.; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato: la responsabilità penale delle società*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 363 ss.; A. ESPOSITO, *Assetti societari e rischio penale*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 27 ss.; A. GULLO, *I modelli organizzativi*, in G. LATTANZI – P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, I, Giappichelli, Torino, 2021, p. 241 ss.; L. LUPARIA – G. VACIAGO, *Modelli organizzativi, compliance aziendale e vigilanza 231*, in L. LUPARIA – L. VACIAGO (a cura di), *Compliance 231*, IlSole24Ore, Milano, 2022, p. 1 ss.; C.E. PALIERO, voce *Colpa di organizzazione e persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, I Tematici II, Giuffrè, Milano 2021, p. 73 ss.; R. SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 113 ss.; C. SANTORIELLO, *Responsabilità da reato degli enti: problemi e prassi*, Giuffrè, Milano, 2023, p. 475 ss.; M. SCOLETTA, *Commento all'art. 6 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Compliance*, cit., p. 132 ss.

sfruttamento lavorativo e al riciclaggio o reimpiego illecito di risorse da parte delle appaltatrici; e, infine, a rafforzare i presidi di controllo interno, sulle procedure di scelta dei fornitori, ed esterno, ovverosia sul rispetto da parte di questi ultimi della normativa di settore, nonché degli obblighi fiscali e previdenziali nell'ottica di tutela dei lavoratori.

Con specifico riferimento alla misura applicata a B. S.p.A., il Tribunale ha poi cura di specificare che l'intervento dell'amministratore giudiziario si deve sostanziare in plurime e diverse attività, e in particolare nell'affiancamento della società nella bonifica dei settori societari inquinati, estendendo l'osservazione a tutti i siti lavorativi per verificare se esistano altre forme di sfruttamento di manodopera e di transumanza dei lavoratori; nell'assunzione di informazioni necessarie ai fini di un'eventuale estensione del perimetro di azione dell'amministrazione giudiziaria; e nello svolgimento di una funzione di temporaneo «"tutoraggio" del consiglio di amministrazione della società, volta ad assicurare la piena efficacia e l'implementazione delle eventuali modifiche al modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d. lvo. n. 231/2001 nello specifico settore di intervento della misura»²⁸.

6. I provvedimenti sotto obiettivo: molte luci.

Volendo ora passare a una analisi critica delle decisioni in commento, non si può non cogliere, nelle posizioni assunte dal Tribunale nel caso di specie, accanto a molte luci, anche qualche ombra.

Partendo dalle prime, va innanzitutto messo in evidenza come i provvedimenti in rassegna rappresentino il segnale della capacità della magistratura, e di quella milanese in particolare, di portare alla luce forme di sfruttamento lavorativo di difficile emersione perché nascoste dietro il vetro opaco dell'abuso dell'esternalizzazione di funzioni o di processi produttivi, pratica sempre più frequente nell'esperienza economico-imprenditoriale contemporanea²⁹. In questo senso, le due pronunce confermano l'esistenza di una forte connessione fra condotte riconducibili al reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. e ipotesi di evasione fiscale e/o contributiva, tanto che entrambe le vicende in esame prendono le mosse proprio da indagini relative a illeciti in materia di imposte

²⁸ P. 61 del Decreto n. 6/23.

²⁹ Sull'uso distorto di tale pratica, e sul conseguente rischio di perdita di tutela dei lavoratori, sia consentito il rinvio agli approfondimenti di L. MACCHIA, *Gestione del rischio e tecniche investigative nell'attività di contrasto al fenomeno del caporalato*, in M. FERRARESI – S. SEMINARA (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, Adapt University Press, Modena, 2022, p. 235 ss. e M. GALLI, «Un sistema per disperati». *Migranti, sfruttamento lavorativo "digitale" e strumenti penali*, in A. BUFALINI – G. DEL TURCO – F.L. GATTA – M. SAVINO – F.L. VIRZÌ – D. VITIELLO (a cura di), *Annuario ADiM 2020*, Jovene, Napoli, 2021, p. 243 ss.

sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74³⁰. Tale legame – insieme con altri fattori – contribuisce, peraltro, a rinsaldare l'idea che il caporalato sia un fenomeno che, trascendendo la dimensione dell'illecito perpetrato dalla singola persona fisica, finisce per costituire l'anello più basso di una catena produttiva che, allungandosi talvolta fuori misura, favorisce la realizzazione delle condizioni atte tanto alla sottoposizione della manodopera a condizioni di sfruttamento, quanto all'aggravamento della difficoltà nell'identificazione delle responsabilità penali individuali per l'imposizione di rapporti di lavoro vessatori e per le elusioni degli obblighi fiscali³¹. Di qui l'opportunità di adottare, nella strategia di contrasto, un approccio bifocale, che tenga conto, oltre che della necessità di repressione della criminalità, anche delle esigenze di salvaguardia della continuità aziendale e dell'occupazione.

In questa prospettiva si comprende – passando ad un secondo profilo di pregio dei provvedimenti in commento – l'importanza della lettura evolutiva data alla misura dell'amministrazione giudiziaria da parte del Tribunale di Milano: oltre che sul piano della ricostruzione della natura dello strumento in parola in chiave di «moderna messa alla prova aziendale [...] finalizzata ad affrancare l'impresa da relazioni (interne ed esterne) patologiche»³², di cui si è già detto³³, l'approccio della magistratura lombarda si lascia apprezzare anche sul terreno della concreta sagomatura delle modalità applicative, imperniata, fra l'altro, sull'adozione di un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo *ex art. 6 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*³⁴.

³⁰ Il dato trova, peraltro, parziale conferma nei risultati di indagini statistiche relative alle modalità di acquisizione delle notizie di reato e all'avvio di procedimenti penali per il delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p. nel contesto regionale lombardo. Sul punto, si rinvia, volendo, a F. MARCHETTI – C.M. ROVATI, *L'esperienza della giurisprudenza penale sui reati di caporalato e sfruttamento del lavoro in Lombardia*, in M. FERRARESI – S. SEMINARA (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, cit., p. 200 ss.

³¹ Analogamente A. MERLO, *Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale*, cit., p. 183, cui si rinvia anche per gli opportuni riferimenti bibliografici. Nonché, più in generale, sulla catena di fornitura delle imprese, R. GUARINIELLO, *Caporalato, la sicurezza del lavoro tra gli indicatori di sfruttamento*, in *Igiene & Sicurezza del Lavoro*, 2023, n. 3, p. 134; V. MONGILLO, "Forced labour" e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2019, n. 3-4, p. 630 ss.

³² P. 35 del Decreto n. 5/23.

La locuzione «messa alla prova» non è qui utilizzata in senso tecnico-giuridico. Come è noto, infatti, le Sezioni Unite, dopo alcune prese di posizione contrastanti della giurisprudenza di merito, hanno sancito che l'istituto di cui all'art. 168-*bis* c.p. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: ci si riferisce, in particolare, a Cass. Pen., sez. Un., 27 ottobre 2022, n. 14840, in www.sistemapenale.it, 10 maggio 2023. In argomento, in dottrina, G. GARUTI, *Il diritto dell'ente di beneficiare della messa alla prova*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, n. 6, p. 1300 ss.

³³ Si veda *supra* § 3.

³⁴ L'elaborazione di un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ha rappresentato un elemento determinante per la revoca dell'amministrazione giudiziaria in un'altra vicenda, sempre sottoposta allo scrutinio del Tribunale di Milano: ci si riferisce, in particolare, al caso legato allo sfruttamento dei c.d. *riders* o ciclo-fattorini, in relazione al quale era stata applicata la misura di cui all'art. 34 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 a carico di Uber Italy S.r.l.

Si veda, al riguardo, il provvedimento revocatorio: Trib. Milano, sez. mis. prev., 3 marzo 2021, Uber Italy S.r.l., consultabile in www.giurisprudenzapenale.com, 4 marzo 2021.

E proprio questo innesto di elementi appartenenti all'esperienza della responsabilità da reato degli enti sul corpo della prevenzione patrimoniale non solo risulta legittimo, considerata l'ampiezza dei poteri attribuibili all'amministratore ai sensi dell'art. 34, comma 3 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ma anche opportuno nell'ottica di trarre utili insegnamenti dalle *best practices* elaborate nell'ambito della costruzione e della valutazione giurisprudenziale di idoneità dei modelli di organizzazione nei processi *de societate*³⁵, con conseguente massimizzazione della valenza preventiva della misura³⁶.

Così, limitandoci in questa sede ad indicare linee generali di intervento funzionali alla costruzione di un modello idoneo a prevenire il rischio di commissione di condotte penalmente rilevanti *ex art. 603-bis c.p.*, tanto da parte degli organi delle società proposte, tanto dai fornitori, l'esperienza maturata nel contesto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 induce a ritenere che l'operazione di mappatura dei rischi debba concentrarsi, in via principale, sul settore delle risorse umane, e in particolare sulla selezione e sull'assunzione del personale, nonché sul processo di approvvigionamento, dedicando una speciale attenzione al controllo della qualifica e della reputazione dei fornitori e dei *partners* commerciali³⁷. A quest'ultimo riguardo, poi, l'attenzione dovrebbe essere posta non solo sulla regolamentazione dei rapporti con le società appaltatrici³⁸, ma altresì sulla disciplina delle «condizioni di lavoro,

³⁵ Del resto, una esplicita commistione tra i due contesti normativi, quello relativo alla responsabilità da reato degli enti, da un lato, e quello delle misure di prevenzione *lato sensu* patrimoniali, dall'altro, si è realizzata, per esplicita indicazione legislativa, nell'ambito della misura del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, là dove, fra i compiti dell'amministratore giudiziario, è indicata l'adozione e l'efficace adozione di misure organizzative anche ai sensi dell'art. 6, 7 e 24-ter D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. In argomento, A.R. CARNÀ – M. CHIODI, *I Modelli 231 nella prospettiva dell'art. 34 bis del Codice Antimafia. L'adozione delle misure organizzative finalizzate a prevenire la commissione di delitti di criminalità organizzata*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2019, n. 3, p. 197 ss.; G. LOSAPPIO, *Modello organizzativo e controllo giudiziario ex D. Lgs. n. 159/2011*, in *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, cit., p. 542 ss.

³⁶ Analogamente, F. BRIZZI – G. LAPECCHI – G. GIURA, *Commento all'art. 34 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159*, cit., p. 1809; F. GASPARDINI, *Riders, caporalato digitale e misure di prevenzione: il contrasto alle nuove forme di sfruttamento del lavoro nelle decisioni del Tribunale di Milano sul caso UBER*, in www.bub231.it, 17 maggio 2021.

Critico su tale operazione è, invece, A. MERLO, *Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale*, cit., p. 178-179, secondo cui il procedimento di *risk assessment* funzionale all'adozione di un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo nel contesto della giustizia di prevenzione risulterebbe particolarmente problematico, dovendo abbracciare, oltre che le condotte degli apicali e dei sottoposti, anche l'agevolazione di fatti commessi da terzi. Cfr. F. CONSULICH, *La responsabilità senza reato della persona giuridica. Riflessioni penalistiche sulla prevenzione patrimoniale applicata all'ente*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2023, n. 1, p. 205 ss.

Sui più recenti arresti giurisprudenziali in tema di valutazione di idoneità dei modelli *ex art. 6 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, da ultimo, V. MONGILLO, *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità "da reato" dell'ente collettivo*, in *Cass. pen.*, 2023, n. 3, p. 704 ss.

³⁷ Cfr., in dottrina, A. DE SANCTIS – F. SCICOLONE, *Intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2017, n. 1, p. 65 ss.; F. PISCONTI, *I delitti di «caporalato», la responsabilità da reato degli enti e l'aggiornamento del MOGC*, *ivi*, 2021, n. 2, p. 365 ss.; R. RAZZANTE, *Il caso Uber: un «nuovo» aporalato anche per la responsabilità d'impresa*, *ivi*, 2020, n. 3, p. 23 ss.; T.E. ROMOLOTTI, *Commento all'art. 25-quinquies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, cit., p. 734; F. RUGGERI, *L'aggiornamento del modello 231 al nuovo delitto di caporalato*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2017, n. 2, p. 337 ss.

³⁸ Sul punto, F. RUGGERI, *L'aggiornamento del modello 231 al nuovo delitto di caporalato*, cit., p. 337, che sottolinea la necessità di prevedere controlli circa il rispetto «da parte dei fornitori delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza ed in materia

anche in relazione a manodopera di terzi che svolge attività presso i siti aziendali sulla base di contratti di appalto»³⁹.

7. (segue): e qualche ombra.

Come accennato, i provvedimenti in commento presentano anche alcune zone d'ombra sulle quale vale la pena soffermarsi.

In particolare, dall'esame del decreto relativo al caso che vede coinvolta B. S.p.A., e nello specifico della parte ove si dà conto dell'esposto presentato dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, sembrerebbe, infatti, che la società non si limitasse ad una mera agevolazione colposa dell'attività di sfruttamento perpetrata dai fornitori di forza lavoro, ma – in taluni casi – esercitasse *de facto* prerogative datoriali nei confronti dei lavoratori⁴⁰ (pur formalmente dipendenti da altri soggetti intermediari)⁴¹. Si vuol dire, in altri termini, che non sarebbe implausibile pensare di ricondurre l'agito della società nel caso di specie, anziché all'ipotesi dell'impresa semplicemente agevolatrice, a quella del soggetto beneficiario ultimo (e consapevole) della prestazione lavorativa offerta in condizioni di sfruttamento.

Si è consapevoli di muoversi su un terreno estremamente scivoloso. Al riguardo, è noto come, con riferimento a situazione analoghe a quella appena descritta, non vi sia unità di vedute circa il corretto strumento di contrasto da mettere in campo, se è vero che la stessa dottrina risulta divisa fra coloro i quali ritengono che in simili evenienze, vi siano tutte le condizioni richieste per portare a un'inculpazione diretta, o per concorso, dei vertici aziendali per il delitto di cui all'art. 603-bis, comma 1, n. 2 c.p. e dell'ente *ex art. 25-quinquies* D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231⁴², con conseguente possibilità di utilizzare i congegni ablativi in tali sedi previsti⁴³, e quanti, al contrario, con un approccio più rigoristico, escludono che possa rinvenirsi nel nostro sistema penale «una

di diritto sindacale, oltre agli adempimenti a favore dei lavoratori prescritti dalle principali fonti di contrattazione collettiva, prevedendo, in caso di eventuali violazioni, la risoluzione espressa del contratto stipulato». Analogamente F. PISCONTI, *I delitti di «caporalato», la responsabilità da reato degli enti e l'aggiornamento del MOGC*, cit., p. 367.

³⁹ F. PISCONTI, *I delitti di «caporalato», la responsabilità da reato degli enti e l'aggiornamento del MOGC*, cit., p. 366.

⁴⁰ Per un più precisa descrizione della vicenda si veda *supra* § 2.

⁴¹ Al riguardo vale la pena segnalare come la dottrina, nell'indagare il tema dell'individuazione dei soggetti responsabili del reato di cui all'art. 603-bis c.p. all'interno dell'impresa lecita (su cui, in generale, A. ALESSANDRI – S. SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, I, Giappichelli, Torino, 2018, p. 49 ss.), ritenga che la fattispecie in parola, là dove conferisce rilievo penale alla condotta di chi “utilizza” i lavoratori in condizioni di sfruttamento, sembrerebbe svincolare la punibilità dall'inquadramento formale del rapporto di lavoro e dare rilevanza all'effettivo esercizio del potere di direzione e coordinamento del lavoratore. In tal senso S. BRASCHI, *Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 11; A. MERLO, *Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale*, cit., p. 182; A. DI MARTINO, *Lo sfruttamento del lavoro*, cit., p. 219.

⁴² In tal senso, S. BRASCHI, *Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 9 ss.; A. MERLO, *Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale*, cit., p. 183; E. ZUFFADA, *Homo oeconomicus periculosus*, cit., p. 110.

⁴³ Per un approfondimento sul punto si veda *supra* la nota n. 3.

fattispecie autonoma per colui che benefici consapevolmente del lavoro in condizione di sfruttamento»⁴⁴.

Stando così le cose, si finisce per comprendere la soluzione interpretativo-applicativa assunta dal Tribunale di Milano⁴⁵ riguardandola a guisa di un tentativo di superare, anche al prezzo di una leggera forzatura dei fatti, la difficoltà ermeneutica ed investigativa⁴⁶ di individuare, in un contesto fortemente caratterizzato da fenomeni di frammentazione del processo produttivo e di *outsourcing*, un centro di imputazione del rimprovero penale, al fine di dare una risposta alla richiesta di tutela del caso concreto.

⁴⁴ Così V. TORRE, *L'obsolescenza dell'art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo*, in *Labour & Law Issues*, 2020, v. 6, n. 2, p. 91.

⁴⁵ Con riferimento ad operazioni interpretative di analogo tenore, effettuate dal Tribunale di Milano in un precedente caso di applicazione dell'amministrazione giudiziaria per il delitto di cui all'art. 603-bis c.p., parte della dottrina ha parlato di «interpretazione manipolativa dei fatti»: così A. MERLO, *Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale*, cit., p. 183.

⁴⁶ Come è noto, le indagini per il delitto di cui all'art. 603-bis c.p. trovano sovente ostacolo nella scarsa propensione delle vittime, spesso migranti senza regolare permesso di soggiorno, a collaborare con gli inquirenti per il timore di subire procedure di espatrio ovvero del licenziamento. Sul punto sia consentito rinviare, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, a F. MARCHETTI, *Strumenti di assistenza e di protezione delle vittime di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ordinamento italiano*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2022, n. 4, p. 114 ss.